



Focus

La nuova disciplina dell'incentivo all'esodo: effetti sulla previdenza complementare

Damiana Mastantuono

Roma, 20 novembre 2012

Milano, 22 novembre 2012

- ▶ **Partiamo da un caso di attualità: I cd. “Esodati”**
- ▶ **Analizziamo la nuova disciplina dell'Esodo anticipato**
 - Esodo incentivato, art. 4 commi da 1 a 7 della Legge n.92/12
 - Gli effetti dell'esodo anticipato sulla previdenza complementare

Focus: *Il Fondo di solidarietà per il settore del credito.*
Regole e rapporti con la previdenza complementare.

Chi sono gli esodati

- ▶ Definizione atecnica riferita ai destinatari della clausola di salvaguardia contenuta nel **comma 14, art. 24 L.214/2011** riguardante i soggetti:
 - i. collocati in mobilità ordinaria, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
 - ii. collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
 - iii. titolari, alla data del 4 dicembre 2011, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, nonché i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà

Chi sono gli esodati...2

- iv. autorizzati alla prosecuzione volontaria antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011;
- v. dipendenti pubblici in esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011 ai sensi;

Con decreto Ministro del lavoro ...di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalita' di attuazione del comma 14 ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del benefici di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, ...

D.m. 1 giugno 2012 e DL 95/2012

- ▶ **D.M. 1 giugno 2012:** fissa il tetto a 65.000 unità ma prevede condizioni più restrittive per accesso alle deroghe e modalità ne termini di presentazione delle istanze
- ▶ **DL 95/2012** estende a ulteriori 55.000 unità il numero degli assicurati
- ▶ **Legge stabilità** all'esame del parlamento requisiti di accesso più favorevoli e nuove risorse...
- ▶ Nel frattempo l'Inps ha avviato il piano operativo per la verifica del diritto alla pensione, emanato la **circolare 31 luglio 2012** sulle modalità presentazione delle istanze dei cd. salvaguardati, riassunti nella slide successiva.

lettera e), c. 1, art. 2 del decreto interministeriale 1 giugno 2012

lavoratore che alla data del 4 dicembre 2011 ha in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'art. 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 - l'istituto dell'esonero si considera in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011;

lettera f), c. 1, art. 2 del decreto interministeriale 1 giugno 2012

lavoratore che alla data del 31 ottobre 2011 risulta essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il quale maturi, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;

lettera g), comma 1, articolo 2 del decreto interministeriale 1 giugno 2012

lavoratore per il quale sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordo individuale sottoscritto anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14

lettera h), comma 1, articolo 2 del decreto interministeriale 1 giugno 2012

lavoratore per il quale sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordo collettivo di incentivo all'esodo stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

D.m. 1 giugno 2012

Categorie dei soggetti “salvaguardati” dal D.M. 1° giugno 2012	Numero
Lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 4/12/2011	25.590
Lavoratori collocati in mobilità lunga sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 4/12/2011	3.460
Lavoratori titolari al 4/12/2011 di assegno straordinario a carico dei fondi di solidarietà di settore (banche, poste, ecc.) oppure diventati titolari di assegno dopo il 04/12/2011 ma sulla base di accordi stipulati entro la medesima data	17.710
Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari in data anteriore al 4/12/2011	10.250
Dipendenti pubblici in esonero dal servizio alla data del 4/12/2011	950
Lavoratori in congedo straordinario (retribuito) alla data del 31/10/2011, per assistere un figlio con disabilità grave	150
Lavoratori che per effetto di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo abbiano risolto il rapporto di lavoro entro 31/12/2011	6.890
Totale*	65.000

Nuovi salvaguardati ...art. 22 D.L. 95/2011



Nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) lavoratori per i quali le imprese abbiano **stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi** finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata;

b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, **alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà** di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'**accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età;**

c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

d) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

La disciplina dell'incentivo all'esodo nella Legge n.92/12.

Art. 4: “Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro”

- ▶ Collegamento con gli ammortizzatori sociali (cfr. art. 3, comma 32....assegni straordinari fondi solidarietà)
- ▶ Requisiti:
 - **Finalità:** Incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani (requisiti pensionamento raggiunti entro 4 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro)
 - **Soggetti:** datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti (cfr. art.1, comma 1 Legge 223/91)
 - **Presupposto:** eccedenza di personale
 - **Fonte istitutiva:** accordi con le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale (cfr. art. 4, comma 2 Legge 223/91)

Gli obblighi del datore di lavoro

- ▶ Corresponsione di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe secondo le regole vigenti
- ▶ Corresponsione all'Inps della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
 - Istanza all'Inps
 - Fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità

Procedimento dopo istanza

- ▶ Accordo non è un accordo “aperto” all'adesione di tutti i lavoratori che abbiano i requisiti ma condizionato alla sussistenza requisiti e “disponibilità risorse”
- ▶ Accordo non sortisce effetti diretti: occorre l'adesione dell'interessato
- ▶ Il Datore di lavoro è responsabile della gestione della procedura c/o Inps. L'accordo diviene efficace dopo la istruttoria/validazione dell'Inps.
- ▶ Alla validazione segue l'effetto risolutorio del contratto di lavoro senza preavviso e l'erogazione delle prestazioni.

N.B. INSUSSISTENZA ONERI COMPORTAMENTALI (cfr. art. 4, comma 41). Possibile riattivazione nuovo rapporto di lavoro (cfr. effetti diretti in relazione accesso prestazioni FP).

- ▶ Corrispettività della prestazione dell'Inps. Inesistenza di alcun principio di automaticità
- ▶ Obblighi mensili del datore di lavoro vs. Inps
- ▶ In caso di mancato pagamento anche parziale l'Inps notifica un avviso di pagamento e decorsi 180 giorni dalla notifica procede alla escussione della fideiussione.
- ▶ Il pagamento segue le modalità del pagamento delle pensioni ma non è prestazione previdenziale.

Novità: modifica al Fondo di solidarietà settore credito

- ▶ Modifiche al Fondo di solidarietà, oggi denominato “per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale dei dipendenti del settore del credito” .
- ▶ DECRETO 3 agosto 2012
 - In relazione ai “nuovi salvaguardati” e in deroga all'art. 5 DM158/2000 assegni straordinari sono erogati per un massimo di 60 mesi e fino alla decorrenza della pensione anticipata o di vecchiaia (ivi compresi gli adeguamenti alle speranze di vita) per lavoratori che maturino tali requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
- ▶ Efficacia limitata del decreto al 31/12/2012

Fondo di solidarietà settore credito: un ripasso

L'attività del fondo, consistente nell'erogazione di specifiche somme, è distinta in ordinaria e straordinaria.

- Attività cosiddetta **ordinaria**: finanziamento di programmi formativi, di eventuali misure di contenimento della spesa derivanti da riduzioni collettive di orario (con conseguente riduzione di salario) e di erogazioni di somme riconducibili alla sospensione dell'attività lavorativa. Si tratta di tipologie di prestazioni di norma non utilizzate, assimilabili a Contratti di Solidarietà e ad una sorta di Cassa Integrazione Guadagni interna alla categoria
- Attività cosiddetta **straordinaria**, o Assegno di Accompagnamento alla pensione.

Accompagnamento alla pensione con criteri funzionalmente legati alla riorganizzazione

- Preferenza per chi ha già maturato i requisiti pensionistici

Fondo di solidarietà settore credito: un ripasso

- Caratteristiche simili a quelle tracciate per l'istituto dell'incentivo all'esodo
- Limiti al cumulo con altri redditi di lavoro
- Contribuzione correlata
- Tassazione separata

Effetti sulla previdenza complementare

- Queste aporie e gli istituti appena analizzati ci inducono a riprendere una riflessione più generale sul ruolo delle prestazioni di previdenza complementare nel novato contesto
 - **Manovra “Salva-Italia”** (allungamento età pensionabile)
 - **Riforma del lavoro** (“nuovi” ammortizzatori sociali e strumenti di tutela lavoratori anziani)
- Il sistema di prestazioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 252/05 è condizionato dal regime previdenza pubblica in via generale
- Esistono tuttavia “uscite” eccezionali e possibilità di utilizzo delle risorse per fini non tipicamente pensionistici
- Come si collegano i diritti e le prestazioni dei Fp alle nuove questioni legate all'allungamento dell'età pensionabile e alla tutela dei lavoratori anziani?

Grande apertura in termini di sostegno del reddito

- Interventi del FP a tutela del bisogno “reddituale” del lavoratore in difficoltà o rimasto senza lavoro:
 - Cessazione del rapporto di lavoro (riscatto immediato nelle sole forme collettive)
 - Cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 12 mesi, ovvero in caso di ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (**riscatto parziale agevolato fiscalmente**)
 - Cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi/ invalidità permanente che comporti la riduzione capacità lavorativa a meno di un terzo (**riscatto totale agevolato fiscalmente**)

Sono interventi che per molti aspetti coprono un **bisogno di sostegno del reddito**

Cosa accade in caso di “Incentivo all'esodo”

- **C'è possibilità di riscatto parziale?:**
 - Sicuramente sì in caso di collegamento della procedura con interventi di sostegno del reddito (es. aggancio a procedura di licenziamento collettivo);
 - Dovrebbe esserci per analogia in caso di accesso a procedure di esodo con intervento del Fondo di solidarietà credito
 - e in tutti gli altri casi in cui il lavoratore volontariamente all'istituto di cui all'art. 4 della Legge 92/2012?
 - Si può leggere “MOBILITA” in senso ampio?

Cosa accade in caso di “Incentivo all'esodo”

➤ C'è possibilità di riscatto totale agevolato?

- La risposta sembra negativa nella logica restrittiva che guida le interpretazioni in materia di riscatti
- Ma è opportuno riflettere in relazione alla interpretazione che Covip ha fornito sull'inoccupazione perdurante 12 mesi? *Cfr. Orientamenti Covip 28/11/2008.*
- Esiste comunque il problema dell'inoperatività del meccanismo di condizionalità!

Una diversa riflessione deve essere fatta invece in relazione alla fattispecie della prestazione anticipata che non può essere letta come sola deroga all'istituto dell'art. 14, comma 2, lett.c).

Potrebbe essere concessa la prestazione anticipata all'esodato che ha sicuramente meno di 4 anni davanti per raggiungere la pensione ed è senza lavoro sulla base di una “prognosi” ?

Una diversa lettura sarebbe comunque molto restrittiva e penalizzante.

Rigidità in merito alle uscite pensionistiche

- Prestazione pensionistica :
 - Art. 11 prestazione alla maturazione dei requisiti di accesso AGO e minimo di permanenza
 - Inesistenza di una generalizzata opzione per la prestazione anticipata
 - L'accesso anticipato alle prestazioni non è possibile al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 11, comma 4
 - La stessa opzione è richiamata dall'art. 14 , comma 2, lett. c)

“Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell' attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza”

Prestazione anticipata

Art. 14, comma 2 lett.c) riscatto totale per invalidità permanente.....e per cessazione dell'attività lavorativa *che comporti inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio antecedente la maturazione requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in questi casi si applicano le previsioni di cui al comma 4 dell'art. 11.*

- **Procedure di esodo /scivolo del settore bancario (mancano 4/5 anni al raggiungimento requisiti AGO)**
 - **Lavoratore iscritto ad un FP in via individuale**
 - RISCATTO PARZIALE 50%
 - PRESTAZIONE ANTICIPATA (?)
 - **Lavoratore iscritto in via collettiva**
 - RISCATTO PARZIALE 50% (e prestazione anticipata /riscatto immediato per la restante parte?*)
 - RISCATTO TOTALE , comma 5, art.14 (?)
- * Risposta a quesito Covip ottobre 2012

IN ENTRAMBI I CASI: NON OPERATIVITA' DEL RISCATTO TOTALE INCENTIVATO, di cui al comma 2, lett. b, art.14.

...possibili evoluzioni del sistema

ARMONIZZAZIONE del sistema di prestazioni al nuovo contesto generato dalla riforma previdenziale.

- Allungamento della vita lavorativa e i meccanismi di tutela dei lavoratori anziani devono essere valorizzati anche sul versante della previdenza complementare.
- Il rischio è di creare un sistema rigido e distonico con il sistema di base e con il mercato del lavoro
- Creare anche interpretativamente (laddove possibile) sviluppo armonico degli istituti in relazione all'evoluzione sistema di welfare
- Valorizzazione degli istituti di protezione di rischi già codificati nel sistema (inoccupazione perdurante...)
- FP nella logica del WELFARE AZIENDALE: Tale valorizzazione consentirebbe di considerare il FP - anche in sede contrattuale - come uno dei luoghi di compensazione dei rischi non solo pensionistici dei lavoratori.